REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1981

relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in data 19 maggio 1981 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 10 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Repubblica islamica di Mauritania.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Mauritania.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 10 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, Paris 7e (télex 270807).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** :

   il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità panificabile richiesta per l'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 14 %.
10. **Condizionamento** :

    — in sacchi nuovi (1) :

    — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o

    — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 355 g ;

    — peso netto dei sacchi : 50 kg ;

    — iscrizione sui sacchi : iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

    « FROMENT / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 13 agosto 1981, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 settembre 1981.
17. **Importo della cauzine** : 6 ECU/tonnellata.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Partiets nummer Nummer der Partie Ἀριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Indskibningshavn Verschiffungshafen Λιμένας φορτώσεως Port of shipment Port d'embarquement Porto d'imbarco Haven van inlading	Mængde til levering fob (t) Nach fob zu bringende Menge (t) Τόνοι fob Tonnage fob Tonnage à mettre en fob Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Ὄνομα καί διεύθυνση ἐναποθηκευτοῦ Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος ἀποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1	Fælleskabshavne Hafen der Gemeinschaft Κοινοτικός λιμένας Community port Port de la Communauté Porto della Comunità Haven van de Gemeenschap	10 000	Magasins ruraux de l'Ouest, boîte postale 18 37700 Saint-Pierre-des-Corps	Neuillé-Pont-Pierre 37360